

ORONZO PASSANTE

LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA

*Aggiornato alla Legge Comunitaria 2004
e alla Legge Finanziaria 2005*

Legge n. 109/1994

Regolamento n. 554/1999

Capitolato generale n. 145/2000

■ Collana editoriale diretta da G. Armao e P. Oreto



i book dei lavori pubblici


GRAFILL

Oronzo Passante

LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA

ISBN 88-8207-173-1

EAN 9 788882 071738

1 book dei lavori pubblici, 2

Prima edizione: luglio 2005

Passante, Oronzo <1951 >

La progettazione dell'opera pubblica : aggiornato alla legge comunitaria 2004 e alla legge finanziaria 2005 / Oronzo Passante. – Palermo : Grafill, 2005.

(1 book dei lavori pubblici ; 2)

ISBN 88-8207-173-1.

1. Opere pubbliche – Legislazione.

344.4506 CDD-20

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di luglio 2005 presso:

Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Sommario

PREFAZIONE	p.	5
1. L'ATTIVITÀ PROGETTUALE		
1.1. Generalità	"	7
1.2. Il documento preliminare alla progettazione	"	8
□ Documento preliminare all'avvio della progettazione	"	10
1.3. I soggetti affidatari della progettazione.....	"	17
1.3.1. La progettazione interna	"	19
1.3.2. La progettazione esterna	"	20
1.4. I livelli di progettazione	"	26
1.5. I vincoli della progettazione	"	28
1.6. La sottoscrizione degli elaborati progettuali	"	29
1.7. La verifica e la validazione.....	"	30
1.8. Pareri ed approvazioni.....	"	32
1.9. Il ruolo del progettista nelle varianti in corso d'opera	"	33
1.10. Progetti particolari	"	35
1.11. La progettazione di opere "segrete"	"	37
1.12. Progettazione di lavori riguardanti i beni culturali	"	38
1.13. La progettazione e la sicurezza ex D.Lgs. n. 494/1996	"	43
1.14. Le norme e le regole tecniche.....	"	46
1.15. Normativa tecnica di riferimento per la progettazione	"	48
1.16. Qualità nella progettazione.....	"	52
□ Note al capitolo 1	"	54
2. IL PROGETTO PRELIMINARE E IL PROGETTO DEFINITIVO		
2.1. Il progetto preliminare.....	"	55
2.1.1. Requisiti e finalità	"	55
2.1.2. Contenuti.....	"	56
2.1.3. Utilizzazione del progetto preliminare	"	56
2.1.4. Elaborati del progetto preliminare.....	"	59
2.1.5. Avvio delle procedure espropriative	"	72
□ Schema per controllo della documentazione del progetto preliminare	"	73

2.2.	Il progetto definitivo.....	p.	74
2.2.1.	Requisiti e finalità	"	74
2.2.2.	Contenuti.....	"	75
2.2.3.	Utilizzazione del progetto definitivo	"	76
2.2.4.	Elaborati del progetto definitivo.....	"	78
	Opere puntuali	"	81
	Opere a rete.....	"	83
2.2.5.	Il piano particellare di esproprio	"	87
<input type="checkbox"/>	Schema per controllo della documentazione del progetto definitivo	"	90
3.	IL PROGETTO ESECUTIVO		
3.1.	Aspetti generali.....	"	91
3.2.	Elaborati del progetto esecutivo	"	93
3.3.	Nuovi elaborati aventi particolare rilevanza	"	103
3.3.1.	Il piano di manutenzione dell'opera edilizia e delle sue parti	"	104
3.3.2.	Piani di sicurezza e di coordinamento	"	110
3.3.3.	Cronoprogramma.....	"	116
3.3.4.	Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro	"	118
3.3.5.	Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto	"	120
<input type="checkbox"/>	Schema per controllo della documentazione del progetto esecutivo	"	123

Prefazione

Nell'ambito del complesso processo realizzativo dell'opera pubblica l'attività della progettazione, che scaturisce dalla fase di programmazione e determina la successiva fase di affidamento dei lavori, costituisce certamente uno dei momenti più importanti e nel contempo più delicati. Una corretta ed attenta impostazione della attività progettuale consente, infatti, di conseguire l'obiettivo finale che resta quello di realizzare l'opera pubblica secondo progetto ed entro i limiti di spesa e di tempo prestabiliti, evitando, in tal modo, l'insorgere di quelle problematiche che, spesso, hanno caratterizzato l'esecuzione dell'opera pubblica con riferimento a ritardi, abnorme lievitazione dei costi, contenzioso con le imprese, etc..

Il presente testo intende pertanto fornire, a tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nella fase della progettazione, una sintetica guida sulle norme che oggi regolano tale attività e che sono essenzialmente riconducibili alla Legge n. 109/1994, così come modificata nel corso degli anni ed in ultimo dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), al relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 554/1999) e al Regolamento recante il capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. n. 145/2000.

Nella trattazione degli argomenti non si entra nel merito dei contenuti squisitamente tecnici del progetto, che rimangono patrimonio personale dei progettisti chiamati ad operare con la loro specifica professionalità e competenza.

L'attività progettuale

□ 1.1. Generalità

L'attività di progettazione costituisce una delle fasi fondamentali in cui si articola la realizzazione dell'opera pubblica. Tale attività scaturisce dalla fase di programmazione dell'intervento, e determina la successiva fase di affidamento dei lavori, e quindi la realizzazione degli stessi.

La fase della progettazione riveste, quindi, carattere di estrema importanza in riferimento agli obiettivi che si intendono conseguire con la realizzazione dell'opera e che si basano essenzialmente sul soddisfacimento delle esigenze del committente; il tutto in accordo con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del Regolamento n. 554/1999 di attuazione della Legge n. 109/1994 in materia di lavori pubblici, che recita testualmente:

“La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo”.

In tale ottica la Legge n. 109/1994 – come modificata nel corso degli anni – e il citato regolamento di attuazione hanno ben delineato i contorni della problematica relativa alla progettazione, intesa come sinergia tra attività tecniche ed organizzative, nonché quella relativa al progetto, che costituendo il risultato finale dell'attività di progettazione è da intendersi come il complesso di elaborati tecnici ed economici necessari a definire l'opera nei suoi vari aspetti.

Particolare attenzione è stata posta dal legislatore agli aspetti riguardanti la tutela dell'ambiente; numerosi sono infatti i riferimenti a tale problematica, che si ritrovano sia nella Legge che nel Regolamento, anche al fine di privilegiare il riutilizzo delle risorse naturali limitando l'impiego di risorse non rinnovabili.

A ulteriore riprova della rilevanza della fase progettuale occorre sottolineare che il progetto, rappresentando il contenuto dell'appalto e come tale integrante del contratto, identifica l'obbligazione posta dalla Stazione appaltante a carico dell'appaltatore che andrà a realizzare l'opera.

*Il quadro
normativo*

I riferimenti legislativi di riferimento per quanto attiene la progettazione, sono costituiti dagli articoli 16, 17 e 18 della Legge n. 109/1994, mentre per quanto attiene ai riferimenti regolamentari, a conferma della importanza che il legislatore ha voluto attribuire a questa importante fase nella realizzazione dell'opera pubblica, il Regolamento n. 554/1999 dedica ben 31 articoli (dall'articolo 15 all'articolo 45) alla identificazione delle caratteristiche peculiari cui la progettazione deve ispirarsi attraverso una attenta definizione dei contenuti del progetto; più in particolare gli articoli da 15 a 17 si riferiscono a disposizioni generali, gli articoli da 18 a 24 riguardano le caratteristiche maggiormente significative degli elaborati costituenti il progetto preliminare, gli articoli da 25 a 34 che attengono specificatamente al progetto definitivo e gli articoli da 35 a 45 che riguardano il progetto esecutivo.

□ 1.2. Il documento preliminare alla progettazione

Le attività nelle quali si articola la progettazione sono da ritenersi di complessità tale da richiedere, prima di avviare la progettazione vera e propria secondo i livelli previsti dalla Legge n. 109/1994, un preventivo atto di pianificazione di tutta la successiva attività progettuale che conduca all'obiettivo finale, che rimane quello di realizzare l'opera nei tempi e entro i limiti di spesa previsti nella fase di programmazione. Il Regolamento ha introdotto, come primo atto propedeutico alla progettazione, la redazione del "documento preliminare alla progettazione" inteso come quel documento nel quale devono essere indicati gli indirizzi da seguire nei tre livelli, specificatamente previsti dalla citata Legge, in cui deve articolarsi la progettazione dell'opera pubblica.

L'inizio della attività progettuale coincide infatti con la redazione di tale documento a cui segue prima il progetto preliminare e - dopo l'in-

serimento dell'opera nell'elenco annuale delle opere programmate ex articolo 14, comma 6, della Legge n. 109/1994 – la progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva).

Il Regolamento al comma 4 dell'articolo 15 prevede, infatti, che *il Responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto.*

L'obbligo della redazione di tale documento è da intendersi nell'ottica di un maggiore coinvolgimento del Committente nella fase iniziale della progettazione ed il presupposto della sua necessità è in linea con quanto disposto dall'articolo 16, comma 1 della Legge laddove prescrive che la progettazione deve articolarsi nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti.

Altri riferimenti, in realtà non proprio espliciti, possono ritrovarsi nel testo del comma 2 del citato articolo 16 laddove è prevista la facoltà del Responsabile del procedimento di modificare od integrare le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, dello stesso articolo 16, che si riferiscono rispettivamente ai requisiti del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, qualora le stesse, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, siano ritenute insufficienti o eccessive.

Ulteriore riferimento al documento preliminare alla progettazione può rilevarsi al comma 5-bis, articolo 25, della Legge n. 109/1994 laddove considera l'errore o omissione di progettazione, oltre che l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione e la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. anche il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta.

Infine anche il comma 6, articolo 30, della Legge n. 109/1994, nel disporre che prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali rimanda ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2 e come già detto, il comma 1, fa esplicito riferimento al rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti.

A norma del comma 5, dell'articolo 15, del Regolamento il documento preliminare alla progettazione, deve riportare fra l'altro, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, l'indicazione:

Contenuti del documento preliminare

- a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
- c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
- d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
- e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
- f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
- g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
- h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
- i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
- l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
- n) del sistema di realizzazione da impiegare.

Esempio di documento preliminare

Nel seguito si riporta uno schema di documento preliminare all'avvio della progettazione, che può essere utilizzato nella comune pratica apportandovi le opportune modifiche.

Documento preliminare all'avvio della progettazione

(Articolo 15 del Regolamento n. 554/1999)

Stazione appaltante...

Oggetto dei lavori...

1. Situazione iniziale e possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica (articolo 15, comma 5, lettera a) Reg.)

1.1. Presupposti amministrativi

L'opera oggetto di progettazione è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con atto di ... n. ... del ... , (all. ...) congiuntamente allo studio di fattibilità (all. ...).

1.2. Stato di fatto

L'area dove deve realizzarsi l'opera attualmente è individuata nella planimetria catastale al ... ed attualmente la sua destinazione d'uso è

(Descrivere poi la situazione dello stato di fatto con grafici in opportuna scala ed eventuali foto nonché le caratteristiche geologiche dei terreni).

1.3. *Classificazione zona sismica*

La zona è dichiarata inoltre zona sismica di categoria

1.4. *Possibilità di fare ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica*

Il progettista dovrà verificare, nell'espletamento dell'incarico, la possibilità di fare ricorso a tecniche e principi di ingegneria naturalistica. Prima di inserire tali accorgimenti progettuali dovrà redigere apposita relazione al Responsabile del procedimento evidenziando:

- le tecniche di ingegneria naturalistica che si vogliono adottare;
- i loro effetti positivi sotto il profilo naturalistico, della tutela della salute degli utenti e della salvaguardia dei principi naturalistici;
- i corrispondenti costi rispetto a tecniche di ingegneria tradizionale.

Tali proposte si riterranno accolte qualora lo stesso Responsabile non esprima diverso parere entro il termine di gg. ... dal ricevimento della comunicazione.

(oppure)

Il progettista dovrà comunque rispettare, nella redazione del progetto, i seguenti principi di ingegneria naturalistica:

- a) ... ;
- b) ... ;
- c) ... ;

Il mancato rispetto delle indicazioni di cui al presente punto presuppone inadempimento contrattuale che comporterà la comminazione di una sanzione che (se non diversamente stabilita nella convenzione di incarico) sarà pari al ... % dell'onorario stabilito per la progettazione.

2. Obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli (articolo 15, comma 5, lettera b) Reg.)

2.1. *Obiettivi*

Come desumibile dallo Studio di fattibilità, (all. ...), la realizzazione dell'opera ha quale obiettivo

(Descrivere gli obiettivi generali della progettazione e dell'esecuzione dell'opera riferendosi allo studio di fattibilità).

2.2. Strategie per il conseguimento degli obiettivi

Il conseguimento degli obiettivi come sopra evidenziati dovrà avvenire mediante

3. Esigenze e bisogni da soddisfare (articolo 15, comma 5, lettera c) Reg.)

Sulla base degli obiettivi generali descritti nel precedente punto 2, la progettazione dell'opera dovrà soddisfare i seguenti parametri pre-stazionali:

(esempio)

3.1. Utenza

- bacino di utenza servito;
- posti auto da prevedere;
- numero uffici e addetti;
- numero di alunni e addetti;
-

3.2. Oneri di gestione

- funzionali;
- manutentivi (ordinari e straordinari);

3.3. Livelli di sicurezza ex D.Lgs. n. 626/1994

4. Regole e norme tecniche da rispettare (articolo 15, comma 5, lettera d) Reg.)

Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 554/1999, il progetto deve essere predisposto in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.

I materiali e i prodotti da prevedere devono essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e alle omologazioni tecniche.

Le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata (*cfr. paragrafo 1.14 e 1.15*).

5. Vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto (articolo 15, comma 5, lettera e) Reg.)

5.1. *L'opera è soggetta ai seguenti vincoli di legge in rapporto al contesto in cui è inserita:*

- tutela acque da inquinamento;
- vincolo idrogeologico;
- vincolo forestale;
- conformità P.A.R.F.;
- parere igienico sanitario ASL;
- vincolo paesaggistico;
- tutela interessi artistico-storici;
- tutela zone di particolare interesse ambientale;
- *(altro)*.

5.2. *Sul progetto devono essere espressi i seguenti pareri:*

- parere/Nulla Osta Capitaneria di Porto;
- parere/Nulla Osta Autorità Militari;
- parere/Nulla Osta Verde Pubblico;
- parere/Nulla Osta gestore telefonia;
- parere/Nulla Osta ENEL;
- parere/Nulla FF.SS.;
- parere/Nulla osta VV.FF.;
- parere/Nulla osta ANAS;
- *(altro)*.

5.3. *Il progetto deve essere corredato dei seguenti documenti:*

- conformità allo strumento urbanistico;
- conformità ambientale;
- Valutazione Impatto Ambientale;
- *(altro)*.

6. Funzioni che dovrà svolgere l'intervento (articolo 15, comma 5, lettera f) Reg.)

L'opera, una volta posta in esercizio, dovrà essere idonea all'esercizio delle seguenti attività funzionali:

(Descrivere l'organizzazione della struttura ospitata e le attività che si svolgono in essa).

7. Requisiti tecnici da rispettare (articolo 15, comma 5, lettera g) Reg.)

L'opera e le sue componenti tecnologiche dovranno garantire i seguenti requisiti tecnici:

(Descrizione dei requisiti tecnici dell'opera e delle sue componenti tecnologiche ed accessorie).

8. Impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali (articolo 15, comma 5, lettera h) Reg.)

(Evidenziare gli aspetti ambientali che dovranno essere salvaguardati con la realizzazione dell'opera e quali valutazioni dovranno essere compiute dai progettisti nella scelta delle soluzioni progettuali, in rapporto all'ambiente in cui è inserita l'opera. Per le opere che si inseriscono in ambiti storici o artistici si dovranno altresì definire i materiali che si prevedono di utilizzare e le principali tecnologie esecutive da seguire, al fine di garantire un risultato progettuale compatibile con il contesto edilizio od urbanistico esistente).

9. Fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento (articolo 15, comma 5, lettera i) Reg.)

La progettazione dovrà essere svolta nel rispetto della tempistica desumibile dal cronoprogramma allegato.

(Il cronoprogramma oltre a riportare i tempi relativi alla redazione del progetto nei suoi livelli di progettazione, deve altresì prevedere i tempi necessari allo svolgimento degli altri procedimenti da espletare nella fase della progettazione, quali finanziamento, espropri, varianti urbanistiche ecc., che si effettuano contestualmente).

10. Livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere (articolo 15, comma 5, lettera l) Reg.)

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento n. 554/1999, il progetto preliminare dovrà comprendere almeno i seguenti elaborati (*cfr. capitolo 2*):

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

e) planimetria generale e schemi grafici così costituiti:

.....;
.....;

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;

g) calcolo sommario della spesa.

Il progetto definitivo, salvo diversa determinazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento n. 554/1999, dovrà comprendere almeno i seguenti elaborati (*cf. capitolo 2*):

a) relazione descrittiva;

b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;

c) relazioni tecniche specialistiche;

d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;

e) elaborati grafici;

f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

i) piano particellare di esproprio;

l) computo metrico estimativo;

m) quadro economico.

Il progetto esecutivo, salvo diversa determinazione del Responsabile del procedimento, dovrà comprendere, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento n. 554/1999, almeno i seguenti elaborati (*cf. capitolo 3*):

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piani di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

11. Limiti finanziari da rispettare e stima dei costi e delle fonti di finanziamento (articolo 15, comma 5, lettera m) Reg.)

Il costo, a base d'appalto, dell'opera oggetto della progettazione dovrà essere contenuto nel limite di € ... , a cui si aggiungeranno le somme a disposizione dell'amministrazione determinate dal Responsabile del procedimento. L'importo complessivo dell'intervento (compreso le somme a disposizione dell'Amministrazione), non potrà comunque superare l'importo di €

Qualora si ritenga che non possano essere conseguiti, con i limiti finanziari sopra espressi, i livelli prestazionali minimi richiesti dal presente documento, il progettista dovrà sospendere immediatamente la progettazione ed inviare tempestivamente una dettagliata relazione al Responsabile del procedimento e al dirigente responsabile dell'attuazione del programma, con la quale si dimostri la non fattibilità economica dell'intervento.

La stessa relazione dovrà prospettare le soluzioni possibili ed il livello economico minimo richiesto per garantire la realizzazione dell'opera.

12. Sistema di realizzazione da impiegare (articolo 15, comma 5, lettera n) Reg.)

(Definire i sistemi di realizzazione dell'opera, o delle sue componenti, che si ritiene debbano essere obbligatoriamente adottati).

13. Deroga al piano di manutenzione (eventuale)

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge n. 109/1994, considerata la tipologia delle opere e dei lavori da realizzare e in accordo con l'articolo 40, comma 9, lettera d), del Regolamento n. 554/1999, si ritiene non necessaria la redazione del piano manutenzione.

14. Progettisti

Attesa la specificità e le dimensioni dell'opera, considerato che la stazione appaltante non dispone nel suo organico di tecnici in possesso di competenze tecniche specifiche (o in numero sufficiente a garantire i tempi di redazione del progetto), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della Legge n. 109/1994, le attività relative alla:

- progettazione architettonica;
- progettazione strutturale;
- progettazione impiantistica;

saranno affidate a progettisti esterni mediante (*specificare il tipo di affidamento*) sulla base di apposito disciplinare che qui si allega in schema (all. ...).

Il Responsabile del procedimento

...

□ 1.3. I soggetti affidatari della progettazione

Ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, della Legge n. 109/1994, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14 della stessa legge, sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili;
- g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secon-

do le previsioni del comma 1, dell'articolo 12, della stessa Legge n. 109/1994.

**Unitarietà
della
progettazione**

Il comma 14-*sexies*, articolo 17, della Legge n. 109/1994, dispone che le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal Responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.

L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio del livello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

Divieti

La Legge n. 109/1994, con l'articolo 17, comma 9, ha stabilito il principio secondo il quale la titolarità della progettazione deve essere distinta da quella relativa all'esecuzione; è infatti previsto che gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. I suddetti divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

**Esclusione
dagli
affidamenti**

L'articolo 52 del Regolamento n. 554/1999, come sostituito dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, disciplina i casi di esclusione dalle procedure di affidamento dalle gare di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. Con tale articolo si dispone l'esclusione dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal titolo IV dello stesso regolamento e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti, individuati all'articolo 17, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* della Legge n. 109/1994 che si trovino nelle particolari condizioni previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 - come modificato del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 - che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi. Quest'ultimo articolo, con il comma 1 dispone che siano esclusi dalla partecipazione alle gare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 12, i concorrenti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in

- cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
 - c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi dello stesso articolo 12, Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 o degli articoli da 13 a 17.

Con riferimento al punto c) si ricorda che, ai sensi del citato articolo 52 regolamentare, costituiscono "errore grave" gli errori o le omissioni di progettazione di cui all'articolo 25, comma 5-bis, della Legge n. 109/1994 (Varianti in corso d'opera) qualora abbiano comportato un aumento superiore al 10% dell'importo originario del contratto.

1.3.1. La progettazione interna

La progettazione interna nei primi due casi di cui alla lettere a) e b) dell'articolo 17, comma 1, si concretizza in prestazioni da parte di pubblici "uffici", da intendersi – secondo la nozione comune – come complessi di mezzi e di persone fisiche ad essi addetti e che sono identificati, o nella particolare articolazione tecnica interna della pubblica amministrazione, ovvero nella comune struttura tecnica consortile di più enti locali.

È inoltre previsto, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 1, lettera c), che l'effettuazione delle attività di progettazione possano essere

*L'incentivo
alla
progettazione*

espletate dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge.

Per l'attività di progettazione interna la Legge n. 109/1994 ha previsto, con il comma 1 dell'articolo 18, che una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il Responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. Per gli enti locali la predetta percentuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della Legge n. 350/2003 è stata fissata al 2 per cento, al lordo di tutti gli oneri accessori.

La Legge n. 109/1994 ha previsto a intero carico delle amministrazioni aggiudicatrici gli oneri relativi alle polizze per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, mentre nel caso di progettazione esterna detti oneri sono posti a carico degli stessi progettisti

L'articolo 106 del Regolamento n. 554/1999, come modificato dalla Legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) dispone che, qualora il progettista sia un dipendente, la Stazione appaltante rimborsa a quest'ultimo per intero il premio corrisposto da questi per contrarre la garanzia assicurativa relativa ai rischi professionali. La garanzia copre solo il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), Legge n. 109/1994; tale ultima precisazione è stata ribadita dall'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. nella sua Deliberazione n. 181 del 25 giugno 2002. Il citato articolo 106 regolamentare precisa, inoltre, che l'importo da garantire non può essere superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'opera progettata.

Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 è stato approvato lo schema di polizza-tipo per la copertura assicurativa in argomento.

1.3.2. La progettazione esterna

Il comma 4, articolo 17, della Legge n. 109/1994 stabilisce che è possibile affidare a soggetti esterni la redazione del progetto prelimi-